



REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

ART. 8 E 14 STATUTO

PREMESSA

Il presente regolamento è redatto ai sensi degli art. 4 e 8 dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DELLE RAZZE EQUINE E ASININE ITALIANE (in breve ANAREAI).

Le attività svolte da ANAREAI sono individuate nello Statuto Associativo.

Il Regolamento Associativo integra lo Statuto da cui discende la natura del legame associativo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Presente Regolamento Associativo, disciplina l'applicazione delle indicazioni statutarie ed in particolare stabilisce:

- ART. 1: I diritti e gli obblighi degli Associati;
- ART. 2: I criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- ART. 3: Rappresentanza nei Comitati di razza;
- ART. 4: Il sistema e le modalità di votazione nei Comitati di Razza, per i delegati all'Assemblea Generale, per i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri, in generale di tutti gli organi Associativi.
- ART. 5: Le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione, garantendo loro la parità di trattamento;
- ART. 6: Nomina dei componenti dell'Organo di controllo;
- ART. 7: Nomina dei componenti l'Organo di Vigilanza;
- ART. 8: Requisiti della figura del Direttore;
- ART.9: Codice etico;
- ART. 10: Parere vincolante MIPAAF;
- ART. 11: Durata e validità del presente regolamento.

Art. 1 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

- i. I requisiti dei proprietari che possono essere Soci e le modalità di adesione sono stabiliti rispettivamente dagli articoli 5 e 6 secondo comma dello Statuto.
- ii. I diritti e gli obblighi degli allevatori sono sanciti dallo Statuto agli articoli 7, 8 e 9.

- iii. Si ribadisce inoltre che, partecipando ai rispettivi programmi genetici:
- Gli allevatori devono poter conoscere in tempi utili la programmazione delle attività operative ed organizzative del LG, ivi comprese le indicazioni tecniche ed organizzative inerenti le Mostre e Raduni ufficiali del LG;
 - Gli allevatori devono poter avere accesso a tutti i dati tecnici dei propri soggetti richiedendoli se del caso, ad ANAREAI.
 - Devono poter avere accesso a tutti i dati tecnici di LG previsti dall'Ufficio Centrale ed alla consulenza da esso fornita in materia di selezione, miglioramento genetico e tutela della biodiversità degli animali di interesse zootecnico.
 - Gli allevatori devono rispettare le norme riportate nel disciplinare del rispettivo Programma Genetico, oltre che sottostare agli obblighi indicati nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 2 - ASSETTO TECNICO AMMINISTRATIVO

- i. Gli assetti tecnici, organizzativi/amministrativi sono di competenza rispettivamente della Commissione Tecnica Centrale e del Consiglio Direttivo e, se del caso, adottati di concerto tra loro. L'adeguatezza dell'assetto amministrativo è oggetto di verifica e valutazione da parte dell'Organo di Controllo, che dà comunicazione su eventuali esigenze di variazione al Presidente ed al Direttore, i quali sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo che delibererà in merito.
- ii. Tali assetti devono essere comunicati all'Assemblea dei Soci nonchè diffusi ai Soci. In particolare, devono essere comunicate e diffuse tutte le variazioni di tali assetti adottati dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica Centrale.

Art.3 - RAPPRESENTANZA NEI COMITATI DI RAZZA

- i. Come da art. 16 dello Statuto hanno diritto di partecipare all'assemblea del Comitato di Razza esclusivamente i soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti sia delle quote sociali che dei contributi e facenti parte del Comitato di cui all'Art. 16 dello Statuto.
- ii. Per Soci "società di persone", il diritto di voto viene esercitato dal rappresentante legale o, in caso di "società semplice" e "in accomandita semplice", da uno dei soci o soci accomandatari, previa delega conferita dal rappresentante legale. In mancanza di delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della Partita Iva.
- iii. I Soci "impresa individuale" possono partecipare in proprio, ovvero delegare chi collabora nell'impresa (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).
- iv. I Soci "Enti", "società con personalità giuridica, incluse le società Cooperative" e le "Associazioni riconosciute e non riconosciute" sono rappresentati dal legale rappresentante. In tal caso si dovrà presentare alla registrazione per l'Assemblea, oltre al documento di identità, una visura camerale aggiornata da cui risulta la carica del legale rappresentante ovvero una autocertificazione attestante tale carica, su apposito modello.
- v. Soci "persona fisica" possono essere rappresentati, con delega scritta accompagnata da fotocopia del documento d'identità del delegante, dal coniuge o da un parente in linea diretta entro il primo grado di parentela.
- vi. Tali persone delegate non possono essere nominate né delegati all'Assemblea in rappresentanza del Comitato di razza, né designati come candidati agli Organi associativi.

- vii. In caso di riunione audio/videoconferenza le deleghe dovranno pervenire tramite pec ad ANAREAI entro le ore 24:00 del giorno antecedente la riunione. In caso di riunione in presenza la delega, per essere valida, deve essere consegnata in originale, prima dell'inizio della riunione.
- viii. La delega non può essere conferita a membri degli Organi amministrativi o di Controllo dell'Associazione, né ai dipendenti di questa ultima.

Art. 4 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Tale regolamento viene definito per garantire principi di autonomia e indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statutari.

A) Comitati di razza – Elezione dei delegati all'Assemblea Generale e dei Candidati agli Organi associativi

- i. In base a quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto, le designazioni dei delegati all'Assemblea Generale e dei candidati ai diversi Organi associativi spetta ai rispettivi Comitati di razza.
- ii. Le convocazioni dei Comitati di razza sono effettuate mediante i metodi previsti dall'art. 16 dello Statuto, ivi comprese mail e altri mezzi social network; in ogni caso, ne viene data ampia comunicazione sul sito istituzionale dell'Associazione.
- iii. Sarà indicato nella convocazione del Comitato di Razza stesso la modalità di partecipazione (in presenza o in audio/videoconferenza) che sarà uguale per tutti i partecipanti.
- iv. Possono partecipare alle riunioni solo gli appartenenti al Comitato di Razza e in regola con i pagamenti delle quote e contributi per gli addebiti emessi entro il 31/12 dell'anno precedente.
- v. Un socio proprietario di soggetti iscritti ai LG di diverse razze tra quelle previste all'allegato 1, punto 1.1 dello Statuto, può presenziare al relativo Comitato di ciascuna Razza purché sia proprietario di almeno 2 (due) capi adulti (cioè di età superiore ai 30 mesi) della razza.
- vi. Il numero massimo di voti per singolo Socio è pari a 5 (cinque). Il Socio che avesse diritto a partecipare a più Comitati di Razza comunicherà ad ANAREAI a quali parteciperà e quanti voti per Comitato intende esprimere, sempre rispettando un totale massimo di 5 voti complessivi.
- vii. Il numero di voti attribuito ad ogni singolo socio viene ponderato sulla base delle consistenze rilevate entro il 31 gennaio dell'anno corrente alla data della riunione, come previsto da Art. 16 dello Statuto, con la seguente suddivisione:
 - 1 voto - proprietario di 2 capi adulti di età superiore ai 30 mesi;
 - 2 voti - proprietario da 3 a 5 capi adulti di età superiore ai 30 mesi;
 - 3 voti - proprietario da 6 a 10 capi adulti di età superiore ai 30 mesi;
 - 4 voti - proprietario da 11 a 20 capi adulti di età superiore ai 30 mesi;
 - 5 voti - proprietario di 21 capi adulti di età superiore ai 30 mesi ed oltre.
- viii. I Soci interessati a candidarsi per rappresentare il proprio Comitato di Razza all'Assemblea Generale, quale delegati all'Assemblea Generale o quale candidati al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri, devono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 20 del terzo giorno antecedente la data della riunione del Comitato di Razza stesso, con apposito modulo inviato ad ANAREAI per pec. Fa fede la data di ricezione.
- ix. Nel caso in cui relativamente a un determinato Comitato di Razza non siano pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per delegato all'Assemblea Generale, saranno riaperti, in tale Comitato di Razza, i termini per la presentazione delle candidature.
- x. Non possono essere eletti delegati all'Assemblea Generale i membri degli Organi amministrativi ed i dipendenti dell'Associazione.

- xi. L'elezione dei delegati e dei candidati avviene per votazione dei soci presenti aventi diritto, eventualmente anche tramite apposite schede e con voto palese e/o ausili e programmi informatici, salvo diverso parere del Comitato di Razza che deve deciderlo all'unanimità. È ammessa l'elezione per acclamazione previo voto palese e unanime dell'assemblea.
- xii. Le votazioni sia dei delegati che dei candidati sono gestite dal Presidente ANAREAI o suo delegato e coadiuvato dal Direttore ANAREAI o suo delegato.
- xiii. La determinazione del numero dei delegati all'Assemblea Generale spetta al Consiglio Direttivo come da allegato 1.3 dello Statuto; tali delegati risulteranno eletti tra i candidati che riscuotono il numero maggiore di voti. In caso di parità di voti tra i candidati votati sarà considerato eletta la persona più anziana in età.
- xiv. Il socio, al momento della votazione, e per ogni singola voce dell'ordine del giorno, potrà esprimere una sola preferenza, cui verranno assegnati tutti i voti di cui il socio ha diritto.
- xv. I Comitati di razza hanno diritto a designare:
 - I candidati al Consiglio Direttivo nel numero massimo stabilito dal Consiglio Direttivo stesso e comunque entro i termini stabiliti alla lettera B dell'allegato 1.3 dello Statuto;
 - uno dei due candidati per il Collegio dei Probiviri di nomina dell'Assemblea Generale, in modo da garantire la democraticità e tutela delle minoranze.
- xvi. In merito all'elezione dei candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri, risulterà designato ai 2 Organi associativi succitati il candidato che riscuote il maggior numero di voti. In caso di parità di voti riscossi tra due candidati sarà designato il più anziano in età.
- xvii. I candidati alla carica di Consigliere debbono essere allevatori Soci di ANAREAI da almeno il 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con i pagamenti delle quote sociali e dei contributi dell'anno precedente.
- xviii. I delegati all'Assemblea Generale vi partecipano esprimendo il voto, con vincolo di mandato, in base alle indicazioni ricevute dal rispettivo Comitato di Razza per tutti i punti all'ordine del giorno trattati.
- xix. Nel caso in cui, al 31/12 dell'anno precedente, in un Comitato di Razza non ci siano soci con diritto di voto, questo Comitato di Razza non avrà delegati in Assemblea Generale.
- xx. Al termine di ogni riunione del Comitato di Razza verrà redatto un verbale con il sistema di votazione adottato, l'esito delle votazioni e quanto discusso sui punti dell'ordine del giorno.

Assemblea Generale – Delegati e modalità di votazione

- i. Nell'Assemblea Generale è ammessa delega di voto tra i delegati di uno stesso Comitato di Razza solo ed esclusivamente nel caso in cui un delegato, per comprovata impossibilità a partecipare per motivi di salute confermati da apposito certificato medico, non possa essere presente alla riunione. In tal caso il voto del delegato assente potrà esser assommato ad altro delegato dello stesso Comitato di Razza. Fermo restando il vincolo di mandato ricevuto dal Comitato di Razza per ogni argomento all'ordine del giorno in Assemblea Generale, ogni delegato può ricevere una sola delega, esprimendo pertanto non più di 2 voti.
- ii. I candidati al Consiglio Direttivo e al Collegio Probiviri sono designati dai Comitati di Razza. Le candidature per i componenti dell'Organo di Controllo sono, invece, di competenza dell'Assemblea Generale, come da art. 21 dello Statuto.
- iii. Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Probiviri avvengono secondo il disposto dello Statuto, nell'ambito di apposite riunioni. Gli esiti delle votazioni dei Comitati di Razza forniranno l'elenco dei candidati proposti per il Consiglio Direttivo. ANAREAI provvederà a verificare i requisiti di ammissibilità e le eventuali incompatibilità di Legge dei diversi candidati.
- iv. Le liste di tali candidati sono pubblicate a cura dell'Associazione Nazionale sul sito web e/o pagine social ufficiali di ANAREAI almeno una settimana prima della data di convocazione

dell'assemblea. Le liste dovranno essere disponibili nell'Assemblea Generale così come i nominativi dei candidati di designazione esterna previsti dallo Statuto.

- v. Il numero di componenti del Consiglio Direttivo è stabilito con delibera dell'Assemblea Generale (lettera A art.14 dello Statuto) prima del voto;
- vi. L'assemblea nomina il Presidente di seggio elettorale e due assistenti scelti tra persone che non siano né elettori né candidati. Se del caso può essere investito quale Presidente di seggio il Presidente del Collegio dei Probiviri uscente o altro componente di questo Organo in mancanza del Presidente.
- vii. I delegati nell'Assemblea Generale potranno esprimere le loro preferenze su apposite schede e/o procedure informatiche o con votazione palese (art. 13 Statuto).
- viii. Ogni delegato a partecipare all'Assemblea Generale ha diritto a un voto (art.12).
- ix. Risulteranno eletti i candidati che conseguiranno il maggior numero di preferenze fino al massimo dei componenti previsti per il consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri Organi associativi previsti dallo Statuto e, nel caso del Consiglio Direttivo, del numero di componenti stabilito dall'Assemblea Generale.
- x. In caso di parità di voti tra candidati per la stessa carica, sarà considerato eletto il candidato più anziano in età.
- xi. Nel caso in cui non siano pervenute candidature in numero sufficiente a ricoprire i posti disponibili per componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, saranno riaperti nel primo Comitato di Razza relativo, i termini per presentare ulteriori candidature.
- xii. Non possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo, i dipendenti dell'Associazione e i componenti degli Organi amministrativi degli Enti Terzi delegati alla raccolta del dato in allevamento ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.lgs 52/2018.
- xiii. Il Presidente dell'Assemblea Generale cura la redazione del verbale che deve essere controfirmato dal segretario e deve riportare il timbro dell'ANAREAI. Questo verbale viene trascritto nel Libro Verbali e deve riportare tutte le operazioni elettorali, le modalità di voto, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, nonché l'elenco dei candidati con i voti presi e la proclamazione degli eletti.

Art. 5 - CONTROVERSIE

- i. Il Regolamento UE 2016/1012 stabilisce che gli Enti Selezionatori prevedano un sistema per derimere le possibili ed eventuali controversie, di natura non patrimoniale, dei Soci con l'Ente stesso.
- ii. Lo Statuto individua quale Organo competente per tale incombenza il Collegio dei Probiviri, il quale ha anche il compito di contribuire a dirimere eventuali controversie di natura non patrimoniale tra i Soci stessi e fra questi e l'Associazione, come da art. 25 dello Statuto.
- iii. È tuttavia necessario stabilire le norme procedurali per l'accesso e l'attivazione dell'intervento dei Probiviri, che saranno regolati come segue:
 - Prima di adire a vie legali ordinarie, i Soci ed ANAREAI per qualsiasi controversia sorta nell'ambito associativo, sono tenuti a rimettersi al giudizio del Collegio dei Probiviri.
 - Il socio che ritenga di essere danneggiato da ANAREAI o da altro Socio invia mail Pec o raccomandata al Presidente ed al Direttore di ANAREAI i quali sono tenuti nel più breve tempo possibile, ma massimo entro 30 giorni, a trasmettere la notifica al Presidente del Collegio dei Probiviri.
 - Qualora sia ANAREAI a ritenere che vi possa essere materia di controversia con un Socio, invia comunicazione scritta a firma del Presidente al Presidente del Collegio di Probiviri.
 - Il Presidente del Collegio è autorizzato a raccogliere tutte le informazioni che ritiene utili e necessarie.

- Il Presidente del Collegio dei Probiviri, raccolte le informazioni necessarie, riunisce il Collegio il quale provvede o a richiedere un supplemento di informazioni o ad emettere il proprio giudizio. che sarà notificato alle parti e per conoscenza al Presidente e al Direttore di ANAREAI.
- Tale comunicazione avverrà direttamente da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri entro 180 giorni dalla notifica di ANAREAI.
- Il parere dei Probiviri è inappellabile, fatto salvo il diritto delle parti di adire alle vie legali ordinarie che rimane intatto; ogni Socio, così come ANAREAI, è obbligato ad attenervisi.

Art. 6 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

- i. Salvo quanto previsto all'art. 21 dello statuto, non sono eleggibili a membri dell'Organo di Controllo persone che ricoprano cariche in organizzazioni che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D.lgs n.52/2018

Art. 7 - NOMINA DEI COMPONENTI DELL'ODV (o incarico di Revisione Legale)

- i. Qualora il Consiglio Direttivo o l'Assemblea Generale deliberino l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza o altri incarichi di revisione legale, per tutti i componenti di tali organi valgono le stesse cause di ineleggibilità previste per i componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 8 - DIRETTORE

- i. Il Direttore, responsabile del funzionamento dei Libri Genealogici e dei relativi Programmi Genetici da attuare efficacemente, deve possedere titoli adeguati per poter ricoprire detto incarico.
- ii. Il titoli richiesti riguardano un'esperienza professionale adeguata e documentata almeno quinquennale specifica nel settore del miglioramento genetico e della conservazione della biodiversità per gli animali di interesse zootecnico.

Art. 9 - CODICE ETICO

- i. Gli allevatori che ricoprono cariche negli organi sociali e possiedono la qualifica per valutare i soggetti iscritti ad un Libro Genealogico, nonché le competenze e qualifiche per valutare e giudicare nei Concorsi Morfologici di Libro Genealogico, non possono effettuare tale attività nel corso del mandato, nemmeno a titolo gratuito.

Art. 10 - PARERE DEL MINISTERO COMPETENTE

- i. Il presente Regolamento è sottoposto al preventivo parere vincolante del Ministero competente.

Art. 11 - VALIDITÀ, DURATA

- i. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale, avrà efficacia immediata ed ha durata illimitata.
- ii. Il presente Regolamento può essere modificato secondo il disposto dello Statuto.